

TI_GERICHTE 52.2023.125 vom 22. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.125

FR: TI_GERICHTE 52.2023.125 du 22 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.125 del 22 marzo 2023

Regeste

Dipendenti cantonali. Indennità di trasferta. Tariffa chilometrica

Erwägungen

E. 1

LPAmM), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.1

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione trasmessa dalle parti.

E. 2.1

Il rapporto di impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 20 cpv. 2 LORD; art. 319 e segg. codice civile svizzero, parte quinta, codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) e dal regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPAS; RL 173.170), che richiama, solamente per taluni aspetti puntuali, quali i doveri di servizio, la LORD.

E. 2.2

Secondo l'art. 327 a cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (cpv. 3). Per l'art. 327 b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le spese correnti di utilizzo e manutenzione del veicolo a motore, nella misura in cui questo sia necessario allo svolgimento del lavoro e che il datore di lavoro abbia acconsentito all'utilizzo dello stesso. Queste consistono in particolare nel costo di carburante, olio, servizi periodici, riparazioni ecc. (cfr. STF 4A_379/2020 del 12 novembre 2021 consid. 5.3.1, 4C.24/2005 del 15 ottobre 2005 consid. 6.1.). L'art. 327 b

cpv. 2 CO prevede inoltre che se il lavoratore mette a disposizione un veicolo a motore con l'accordo del datore di lavoro, gli devono essere pure rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro. La legge non menziona per contro i premi di un'eventuale assicurazione casco (Rémy Wyler/Boris Heinzer , Droit du travail, IV ed., Berna 2019, pag. 384). I datori di lavoro ricorrono frequentemente a un'indennità chilometrica, forfetaria (Wyler , op. cit. pag. 385).

E. 2.3

Per quanto attiene al rapporto di impiego del personale ausiliario, l'art. 10 RPAS^t stabilisce che, per le indennità di trasferta, di picchetto, di servizio notturno e festivo sono applicate le relative norme stabilite dal RInd . L'art. 2 cpv. 1 RInd enuncia il principio della minimizzazione delle indennità di trasferta, imponendo ai dipendenti di programmare e svolgere le missioni di servizio secondo criteri di razionalità ed economicità. In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte particolari o in zone discoste, accompagnamento di magistrati) che impongono l'assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del funzionario dirigente. Per l'uso del veicolo privato utilizzato in occasione dei viaggi di servizio, l'art. 4 lett. c RInd riconosce al dipendente un'indennità di fr. 0.55 al km, che include le spese di carburante, manutenzione e riparazione nonché le coperture assicurative. Inoltre, durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato assicura a copertura il casco totale con il massimale di fr. 50'000.- per veicolo con la franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente. Sono pure rimborsate, se documentate, le spese di parcheggio. L'attuale versione della norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Fino ad allora, era prevista un'indennità di fr. 0.60 al km e un valore massimo di copertura casco totale di fr. 35'000.- (cfr. BU 2011, 497).

E. 3.1

La ricorrente chiede il riconoscimento delle indennità di trasferta di fr. 0.60 al km a decorrere da gennaio 2022. Contesta la modifica del regolamento attuata, che ritiene arbitraria. La riduzione dell'indennità non permetterebbe di coprire tutti i costi. Inoltre, le motivazioni che hanno condotto il Governo a tale manovra non sarebbero pertinenti: il risparmio andrebbe infatti a finanziare l'incentivo concesso ai dipendenti per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno, che tuttavia concerne il percorso casa-lavoro e non le trasferte lavorative.

E. 3.2

Con la decisione impugnata, il Governo ha respinto le richieste dell'insorgente, ritenendo che l'applicazione rigorosa del regolamento non permette di riconoscere un'indennità di trasferta maggiore. Non è quindi entrato nel merito delle critiche rivolte alla congruità dell'importo stabilito. In questa sede l'autorità, per il tramite della Sezione delle risorse umane, ha comunque osservato che l'indennità di fr. 0.55 al km coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle allestite dal TCS e proposte dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura sarebbe giustificata dalla volontà di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della flotta aziendale. Vista la chiara presa di posizione dell'autorità, le censure possono essere esaminate in questa sede. Un rinvio degli atti al Governo affinché entri nel merito delle stesse apparirebbe superfluo.

E. 3.3

Le pretese dell'insorgente, assunta con lo statuto di personale ausiliario vanno esaminate applicando l'art. 327 b CO. Occorre pertanto verificare se le indennità accordate dal RInd sono conformi a quanto stabilito dalla predetta norma. Innanzitutto, si rileva che l'indennità di trasferta è fissata con un importo forfetario, destinato ad applicarsi a tutti i collaboratori. Lo stesso si basa quindi necessariamente su parametri medi e non tiene conto delle differenze legate al modello dell'auto usata. Posta questa premessa, nell'ottica di valutare la congruità dell'importo fissato dal Consiglio di Stato a fr. 0.55 al km appare ragionevole prendere spunto dai dati forniti dal TCS, ente a cui sia il Governo sia la ricorrente fanno riferimento. Rispondendo all'interrogazione del parlamentare _____, il Consiglio di Stato ha illustrato che, secondo le basi di calcolo utilizzate dal TCS valide per il 2022, il costo dell'auto presa ad esempio genera costi di fr. 0.69 al chilometro, di cui il 60.2% (fr. 0.415/km) per costi fissi e il 39.8% (fr. 0.275/km) per costi variabili. I costi fissi considerati dal TCS sono: - ammortamento (27.2%) - rimessa e parcheggio (15.2%) - assicurazioni - responsabilità civile (4.4%) - casco (5.7%) - diverse - imposte (3.3%) - interessi (0.1%) - cura del veicolo (1.4%) - spese accessorie (2.9%) I costi variabili sono invece i seguenti: - servizi e riparazioni (8.4%) - pneumatici (4.9%) - carburante (16.3%) - svalutazione (10.2%) Secondo i principi sopra illustrati, i costi di cui il dipendente ha diritto al rimborso sono: l'assicurazione responsabilità civile, le imposte, la cura del veicolo, i servizi e le riparazioni, gli pneumatici, il carburante e la svalutazione (indennità per l'usura). Non meritano invece di essere contemplate le spese di parcheggio, indennizzate a parte (art. 3 lett. d RInd), l'assicurazione casco, per cui lo Stato già garantisce la copertura con un massimale di fr. 50'000.- e che nemmeno è contemplata dal CO, l'ammortamento, gli interessi di capitale e le spese accessorie (quota associativa TCS e simili; vedi doc. G). I costi così calcolati ammontano al 48.9% della tariffa, ossia fr. 0.34/km.

E. 3.4

Ne deriva che l'indennità stabilita dal regolamento di fr. 0.55/km copre abbondantemente i costi medi legati all'utilizzo del veicolo privato per ragioni di servizio. Indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto il Governo a ridurre la tariffa chilometrica, l'importo di quest'ultima appare tutto sommato congruo e sostenibile. Le censure dell'insorgente sono quindi destinate all'insuccesso. Val la pena precisare che l'esito della vertenza sarebbe stato il medesimo se le pretese fossero state rivendicate da un dipendente con lo statuto di nominato o incaricato. Il diritto al rimborso si basa infatti sugli stessi principi, di modo che l'ammontare dell'indennità appare nei due casi conforme al diritto.

E. 4

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.